

PIANO OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2018

All. A)

PREMESSA

L'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito Web

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	COMUNE DI USSASSAI
INDIRIZZO	VIA NAZIONALE N. 120
RESPONSABILE ACCESSIBILITA'	
PEC	protocollo@pec.comune.ussassai.og.it

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

OBIETTIVO	INTERVENTO DA REALIZZARE	TEMPI DI ADEGUAMENTO
Organizzativo	Individuazione responsabile	31/03/2018
Sito Web Istituzionale	Monitoraggio e aggiornamento costante del sito alla normativa in materia di trasparenza e accessibilità	31/12/2018
Sito Web Istituzionale	Pubblicazione di documenti in formati aperti e standard possibilmente PDF o PDF/A	
Sito Web Istituzionale	Sito Web – adeguamento ai criteri di accessibilità (allegato A D.M. 8 luglio 2005, aggiornato nel 2013)	
Sito Web Istituzionale	Realizzazione di modulistica on line da integrare nel sito	
Formazione	Avviamento di un programma di formazione dei redattori sui temi dell'accessibilità e composizioni di testi e contenuti che rispettino gli standard di accessibilità	

All. B)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO

(ART. 9, C. 7 DEL d.l. N. 179/2012, CONVERTITO NELLA L. N. 221/2012)

Telelavoro	
Normativa	• Art. 4 L. n. 191/1998; • DPR n. 70/1999 "Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della Legge 16 giugno 1998, n. 191"; • Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la disciplina del telelavoro, 23 marzo 2000; • Art. 1, Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14 settembre 2000;
Definizione	Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici nelle seguenti forme: a) Telelavoro domiciliare, qualora la prestazione dell'attività lavorativa è resa al domicilio del dipendente; b) Lavoro a distanza, quando la prestazione dell'attività lavorativa viene effettuata in centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al di fuori del controllo diretto del responsabile cui è assegnato il dipendente; Pertanto il telelavoro è attuabile quando il lavoratore svolge la sua attività al di fuori della propria originaria sede di lavoro, ma in più utilizza una tecnologia dell'informazione e della comunicazione tale da rendere possibile il collegamento con l'Amministrazione di appartenenza (art. 2, lett. B, del D.P.R. 70/1999).
STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO	L'adozione dell'istituto del telelavoro si configura come una mera possibilità per le pubbliche amministrazioni. Ad oggi l'amministrazione non ha avviato la procedura in quanto al momento non è stata manifestata l'esigenza e dispone di strumenti finanziari ed economici tali da non permettere l'avvio anche in forma sperimentale.